



ATTO DI INDIRIZZO SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEI PROFESSORI E RICERCATORI DELLA SCUOLA

(approvato dal Consiglio direttivo il 3 aprile 2017 con deliberazione n. 56)

Il Consiglio direttivo delibera di adottare, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del Dlgs. n. 165/2001, un atto di indirizzo interpretativo e applicativo dell'art. 6 della Legge n. 240/2010 e del connesso [Regolamento sugli incarichi esterni a professori e ricercatori della Scuola Normale Superiore](#) con i seguenti contenuti:

- a) i professori e i ricercatori anche in convenzione e in aspettativa, sia a tempo pieno sia a tempo definito, devono sempre comunicare alla Scuola l'incarico esterno (con ogni elemento informativo utile), anche se non retribuito, che intendono svolgere, prima della formalizzazione dello stesso e prima dell'inizio dell'attività oggetto dell'incarico;
- b) la Scuola procederà a effettuare le opportune valutazioni e risponderà al professore/ricercatore indicando se l'incarico è liberamente esercitabile o, in caso contrario, concedendo o meno l'autorizzazione al suo svolgimento eventualmente aggiungendo eventuali prescrizioni o condizioni;
- c) qualora l'incarico esterno necessiti di autorizzazione, essa è condizione essenziale per lo svolgimento dello stesso e deve precederne l'inizio;
- d) per la relativa istruttoria, il Direttore può acquisire il parere della Struttura accademica di appartenenza del professore/ricercatore e/o del Centro/Laboratorio di riferimento. Per l'espressione del parere, l'Organo competente (consiglio di Classe/Istituto o Direttore del Centro/Laboratorio) valuta l'impatto sull'attività didattica o sull'attività di ricerca svolte dalla Struttura. Tale parere sostituisce quello previsto dall'art. 7 comma 9 del citato Regolamento. Per gli incarichi che comportino un'assenza dalla sede di servizio superiore a due settimane continuative si valutano gli effetti sull'offerta didattica e di servizio agli studenti nonché eventuali oneri compensativi che la Scuola debba sostenere. Si potranno considerare compatibili con i doveri d'ufficio gli incarichi che prevedano un'assenza dalla sede di servizio in periodi di concorsi, esami, scrutini, colloqui, passaggi d'anno etc, solo se il professore/ricercatore assicuri, in tali periodi, la sua effettiva partecipazione a tali attività;
- e) la dicitura "continuità e sistematicità", presente nell'art. 3 comma 2 del Regolamento, deve intendersi alternativa e, pertanto, il Direttore tiene conto anche di eventuali precedenti incarichi svolti dal richiedente;
- f) per la valutazione della sussistenza del conflitto di interessi, il Direttore tiene conto anche della natura giuridica, degli scopi, della reputazione del soggetto conferente (e/o del soggetto presso cui l'incarico deve essere svolto, se diverso dal conferente) e dei rapporti che esso ha o ha avuto con la Scuola (eventuali controversie, parentele, rapporti di debito o di credito, convenzioni etc.).